



ALL. 3



REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI SOCIETARI

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo



Giunta Regionale d' Abruzzo

REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI SOCIETARI

Sommario

Art.1 Disposizioni generali

Art.2 Soggetti destinatari

Art.3 Avvio procedura dismissione/alienazione partecipazioni societarie

Art.4 Quantificazione del valore delle quote sociali ed esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci

Art.5 Modalità e criteri di alienazione

Art.6 Norma di rinvio

Art.7 Tutela della privacy

Art.1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina e recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs.175/2016 a cui integralmente si riporta per quanto non espressamente disciplinato, congiuntamente a quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile.

La quantificazione del valore delle quote è effettuata con delibera dell'Amministratore Unico all'esito di istruttoria, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore dei conti.

Il procedimento di dismissione, alienazione e permuta delle quote di partecipazione in organismi societari è di competenza dell'assemblea dei soci con delibera, dopo l'approvazione da parte della Regione del Piano Programma contenente il "Piano delle acquisizioni/dismissioni partecipazioni in altri organismi e delle variazioni del capitale sociale".

Art.2 Soggetti destinatari

Il presente regolamento si rivolge agli amministratori, revisori contabili, dirigenti, funzionari della società, i quali si impegnano a far rispettare per la durata della loro carica o rapporto di lavoro, le disposizioni del presente regolamento.

Art.3 Avvio procedura dismissione/alienazione partecipazioni societarie

La dismissione / alienazione di partecipazioni societarie sono decise dall'Assemblea dei soci con propria delibera. Tale delibera interviene dopo l'approvazione da parte della Regione del Piano Programma contenente il "Piano delle acquisizioni/dismissioni partecipazioni in altri organismi e delle variazioni del capitale sociale".

Si ha alienazione qualora la Società proceda alla cessione della totalità delle quote possedute o alla cessione di un numero di quote a seguito della quale la Società da socio di maggioranza passa a socio di minoranza o comunque si altera il rapporto di forza all'interno.

Per alienazione si intende cessione di un numero di quote predeterminato, che non si caratterizza quale dismissione della partecipazione societaria, e viene effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

E' comunque rispettato il divieto di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs.175/2016

Art.4 Quantificazione del valore delle quote sociali ed esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci

Al fine di procedere alla dismissione/alienazione delle proprie quote sociali, la Società procede alla stima del valore delle quote detenute secondo i criteri di seguito indicati.



Per la vendita di partecipazioni societarie, per la stima del valore della quota si fa di norma riferimento al metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426 del cod.civ.

Una volta individuato il valore della quota detenuta dalla società, anche se ciò non fosse previsto in statuto, la stessa quota sarà offerta in prelazione agli altri soci in base all'art.1437 quater del cod.civ .

Nel caso in cui tale diritto non venga esercitato la società è libera di trasferire le proprie quote a soggetti diversi utilizzando per l'individuazione del contraente procedure di alienazione volte a garantire la massima trasparenza e non discriminazione di cui al successivo articolo

Art. 5 Modalità e criteri di alienazione

In caso di alienazione di partecipazioni societarie, sia mediante asta pubblica sia mediante procedura negoziata preceduta da avviso per manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, si procede all'aggiudicazione in favore di chi ha presentato un'offerta superiore o almeno pari al prezzo a base di gara. Si procederà ad aggiudicazione o ad affidamento anche in caso di una sola offerta valida. Il bando ovvero lettera d'invito, sulla base delle caratteristiche della partecipazione da alienare può prevedere il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto anche di elementi qualitativi e /o progettuali che tengano conto della valorizzazione dell'organismo societario oltre il prezzo. All'offerente/partecipante dovranno essere richieste garanzie adeguate per la realizzazione di quanto proposto e come meglio specificato negli atti di gara.

A seguito del primo incanto o procedura infruttuosa il prezzo a base di gara può essere ridotto entro il 15% relativamente alla sola componente economica con atto motivato dell'Assemblea dei soci con parer favorevole del collegio sindacale.

Tali procedure avverranno nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Resta salvo quanto previsto dall'art.10 comma 2 del D.Lgs.175/2016.

Art. 6 Norma di rinvio

Il presente regolamento, per quanto non espressamente disciplinato, rinvia alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 congiuntamente a quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile, nonché alle norme sul controllo analogo delle società in house.

Art. 7 Tutela della privacy

I dati raccolti vengono trattati ai sensi del Regolamento U.E.2016/679.

